

## VERBALE DI ACCORDO

In data 19 gennaio 2022 si sono incontrati Italia Trasporto Aereo S.p.A., (in avanti anche "ITA") e le OOSS FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, FAST CONFESAL

al fine di raggiungere un accordo ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) in merito all'installazione di un impianto di videosorveglianza, allo scopo di migliorare la sicurezza dei dipendenti e di tutelare il patrimonio aziendale, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.

### PREMESSO CHE

- L'Azienda ha l'obiettivo di garantire la sicurezza dei siti aziendali, nonché le misure di protezione per tutelare persone, beni e attività imprenditoriali;
- L'Azienda ha rilevato la necessità di predisporre sistemi che implementino la sicurezza delle proprie infrastrutture, anche tramite videosorveglianza per il controllo perimetrale degli edifici e dei parcheggi;
- In particolare, il controllo perimetrale viene inserito nel presente accordo, pur nella consapevolezza che non si tratta di controlli sulla prestazione lavorativa;
- L'Azienda, per ragioni sia di sicurezza che di tutela del patrimonio aziendale, ritiene che un'implementazione del sistema di controllo attraverso la videosorveglianza possa rispondere alle menzionate esigenze di sicurezza assicurando, in particolare, la verifica e la prevenzione – per i nodi tecnici - di eventuali azioni che potrebbero mettere a repentaglio la stessa sicurezza personale dei lavoratori (ad esempio: sostituzione di persona; accesso con minaccia di terzi);
- tale forma di controllo, consente di contrarre sensibilmente il rischio di manomissioni che comprometterebbero gravemente l'operatività della suddetta area;
- nell'ambito delle finalità sopra descritte, tali apparati di videosorveglianza non effettueranno riprese relative allo svolgimento di attività all'interno dei luoghi di lavoro;
- tali apparati di videosorveglianza si rendono necessari al fine di perseguire le finalità di tutela del patrimonio aziendale, la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la tutela della connettività aziendale in relazione a possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di soggetti non autorizzati;
- l'impianto di videosorveglianza sarà realizzato conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti;

### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

- le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente verbale di accordo;
- l'Azienda renderà pienamente operative le telecamere, con le collocazioni di seguito indicate e nel rispetto di quanto rappresentato nelle planimetrie allegate, con le modalità qui di seguito esposte:
- i dispositivi da installare sono pari a n 104 distribuiti, come segue, secondo quanto riportato nelle planimetrie allegate:

Pal Alfa	29 (totale comprensivo delle telecamere sui parcheggi)
Pal Charlie	36
OCC	8
CBC	9
Parcheggio Dirigenti Charlie	1
Parcheggio Occ	1



Parcheeggio P18	4
Parcheeggio P17	4
Parcheeggio P14	1

Nodi tecnici Alfa	5
Nodi tecnici Occ	1
Nodi tecnici Cbc	2
Nodi tecnici Charlie	3

- la centralizzazione degli impianti sopra descritti è gestita nella Centrale Operativa, attraverso n. 8 monitor che ricevono i segnali da n. 8 server;
- i dispositivi sono posti in modo tale da riprendere quanto riportato nelle planimetrie allegate;
- le telecamere saranno installate e orientate in modo da perseguire l'esclusiva finalità sopra individuata così come indicato negli allegati al presente Accordo, senza alcuna possibilità di visionare o registrare postazioni di lavoro e/o attività lavorative svolte anche all'interno dei locali protetti;
- le immagini saranno visionabili da personale incaricato e preposto alle attività di visualizzazione delle immagini online che è in possesso del titolo di Guardia Particolare Giurata ed è vincolato dal contratto di servizio ai fini della tutela della privacy, appositamente formato e istruito alla riservatezza;
- il personale sopra indicato (Guardia Particolare Giurata) non potrà accedere alle immagini registrate;
- per quanto riguarda le telecamere nei nodi tecnici, i dispositivi installati inquadreranno esclusivamente le relative porte di ingresso, attraverso le quali i soggetti autorizzati entrano ed escono, senza alcuna possibilità di visionare o registrare postazioni di lavoro e/o attività lavorative svolte anche all'interno dei locali protetti;
- le immagini registrate saranno conservate per 72 ore ad eccezione di quelle registrate presso l'Operation Control Center e la palazzina Charlie, per cui saranno conservate per un periodo di 7 giorni, in considerazione della sensibilità di entrambi i siti. Il primo (OCC) è il centro nevralgico e di controllo delle operazioni di volo della Compagnia; il secondo accoglie i simulatori di volo utilizzati per l'addestramento dei piloti della società o di vettori terzi
- in ogni caso le immagini, alla scadenza prefissata, sono sovrascritte salvo esigenze connesse a periodi di chiusura aziendale o ad accertamenti necessari per tutelare il patrimonio aziendale o l'incolumità personale di taluno o a seguito di ordine dell'autorità pubblica;
- le planimetrie, allegate al presente Accordo, con l'individuazione del posizionamento delle telecamere e del loro orientamento, sono state visionate, approvate e siglate dalle Parti e rimarranno custodite presso la Centrale Operativa di Sicurezza; a tal riguardo, si precisa che gli allegati dell'Accordo, che individuano anche le postazioni di controllo nelle quali vengono registrate le immagini, costituiscono documentazione riservata della Società e, pertanto, le OO.SS. si impegnano alla massima riservatezza circa il contenuto degli stessi
- l'accesso alle videoregistrazioni verrà tracciato da un sistema di log allo scopo di permettere l'oggettiva tracciabilità dei soggetti che abbiano effettuato ingressi sul sistema. Tali accessi saranno consentiti esclusivamente al personale preposto alla gestione dei sistemi di sicurezza, dotato di credenziali di autenticazione ed autorizzato ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni, ad utilizzare gli impianti ed a visionare le immagini, nel caso in cui ciò sia indispensabile per gli scopi perseguiti. Lo stesso personale dovrà, altresì, conservare un registro in cui saranno riportate tutte le informazioni che hanno motivato l'accesso alle immagini registrate. L'accesso alle immagini sarà consentito solo congiuntamente alle OO.SS. con sistema a doppia chiave o password, di cui una in possesso di un rappresentante dei lavoratori.
- il sistema di videosorveglianza non verrà modificato rispetto a quanto definito nel presente accordo senza un nuovo coinvolgimento delle rappresentanze sindacali;
- le Parti si riservano una verifica congiunta sulla rispondenza di quanto indicato nelle planimetrie allegate al presente accordo

L'impianto sarà realizzato ed utilizzato conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti, in particolare sarà rispettata la disciplina dettata dal GDPR e dal Codice Privacy, dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati Personali (con particolare riguardo al provvedimento 8 aprile 2010) e da ogni altra disposizione normativa in materia di protezione dei dati personali.

A JL

BCC

DL

DL


DL

Ogni allegato riporta la planimetria relativa all'installazione di una singola telecamera con l'indicazione del numero, della posizione, del raggio d'azione delle stesse.

ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A



FILT CGIL



FIT CISL



UIL TRASPORTI



UGL TRASPORTO AEREO



FAST CONFSAI

